

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 272/CGF

(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 203/CGF – RIUNIONE DELL'11 MARZO 2011**

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONE:**

**1) DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**

**2) DELLA SQUALIFICA PER 3 EFFETTIVE GARE INFLITTA AL CALCIATORE GIUSEPPE POLIZZI;**

**3) DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIRO AURICCHIO;**

**SEGUITO GARA CALCIO SOMIGLIANO/FRANCAVILLA DEL 27.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)

Con atto, spedito in data 3.3.2011, la società A.S.D. Calcio Pomigliano preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale, a seguito della gara Somigliano/Francavilla, disputatasi in data 27.2.2011, erano state irrogate le seguenti sanzioni:

- ammenda di €2.000,00 con obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse alla predetta società;
- squalifica per 3 gare effettive al calciatore della società ricorrente, Polizzi Giuseppe;
- squalifica per 2 gare effettive al calciatore della società ricorrente, Auricchio Ciro.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 3.3.2011, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale erano state adottate le predette sanzioni, la società A.S.D. Calcio Pomigliano faceva pervenire tempestivo atto di reclamo.

Questa Corte, separato preliminarmente il ricorso epigrafe in tre distinti appelli, osserva quanto segue.

Quanto all'appello relativo alla sanzione dell'ammenda di €2.000,00 con obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse, si evidenzia come lo stesso sia palesemente infondato; nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Pomigliano/Francavilla, disputatasi in data 27.2.2011.

In ordine, poi, all'entità della sanzione, complessivamente irrogata alla società ricorrente, si evidenzia come la stessa non appaia sproporzionata rispetto alla condotta, posta in essere dai sostenitori della ricorrente; del tutto irrilevante risulta, poi, il richiamo, operato dalla ricorrente, a precedenti di questa Corte che si riferiscono, peraltro, a comportamenti non comparabili rispetto a quelli di cui al presente procedimento.

Quanto, invece, ai reclami, proposto avverso le sanzioni, irrogate ai calciatori, Polizzi Giuseppe e Auricchio Ciro, si rileva come queste ultime non si appalesino sproporzionate rispetto alle condotte, poste in essere dai predetti tesserati.

Quanto, poi, al motivo di ricorso con il quale la società A.S.D. Calcio Pomigliano eccepisce l'inutilizzabilità, da parte del Giudice Sportivo, del rapporto del Commissario di campo nella parte relativa alla condotta violenta, tenuta dal calciatore Polizzi Giuseppe all'interno dello spogliatoio in occasione dell'intervallo dell'incontro di calcio di cui è procedimento, si evidenzia come la predetta eccezione sia manifestamente infondata.

Ed invero, l'art. 29, comma 2, C.G.S. prevede che *"I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35"*; l'art. 35, comma 1, punto 1.1. del C.G.S. individua i documenti ufficiali ne *"i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale di gara e i relativi eventuali supplementi"* (documenti che *"fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*).

Orbene, non vi è dubbio che il rapporto del Commissario di campo debba essere annoverato fra i documenti ufficiali di gara che il Giudice sportivo può, o meglio deve, utilizzare allorché debba giudicare in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso dell'incontro di calcio.

Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D'Arco (Napoli) in tre distinti appelli li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

## **2) RICORSO DELCALCIATORE AVOLA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NISSA/EBOLITANA 1925 DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)**

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti,

- rilevato che il calciatore Avola Salvatore, tesserato in favore della società Nissa F.C., ha ricorso avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale lo ha squalificato per 3 gare effettive, con decisione pubblicata e motivata sul Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011;

- ritenuto che le considerazioni del reclamante appaiono in evidente ed insanabile contrasto con le risultanze dei rapporti ufficiali di gara dai quali si evince che il calciatore Avola ha rivolto, a fine gara, espressioni offensive all'indirizzo di un assistente arbitrale ed ha spintonato con veemenza un calciatore avversario;

- considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S., agli atti ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nel referto dell'Assistente Arbitrale;

- ritenuto che la sanzione irrogata appare congrua in relazione ai fatti posti in essere dal ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Salvatore Avola e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL'U.S.D. ZAGAROLO AVVERSO LE SANZIONI:**

- 1) DELL'AMMENDA DI €1.300,00 ALLA RECLAMANTE;**
- 2) DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AMASSOKA LAURENT;**

**INFLITTE SEGUITO GARA ZAGAROLO/FIDENE DEL 27.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, premesso che:

- con decisioni del 2.3.2011 pubblicate e motivate con Com. Uff. n.123, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto le seguenti sanzioni:

- 1) ammenda di €1.300,00 alla U.S. Zagarolo;
- 2) squalifica per tre gare effettive al calciatore Amassoka Laurent.

Avverso tali provvedimenti, con atto del 9.3.2011, la U.S. Zagarolo ha proposto reclamo chiedendo la riduzione dell'ammenda e della squalifica per il calciatore.

La società reclamante motivava tali richieste ritenendo, in primo luogo, la eccessività dell'ammenda, tenuto conto che l'assistente dell'arbitro, attinto da una monetina alla scapola lanciata da pochi sostenitori ospitanti, non ha creato alcuna conseguenza fisica allo stesso.

Con il secondo motivo di ricorso la reclamante, pur ammettendo la condotta antiregolamentare tenuta dal proprio calciatore, si doleva del fatto che il Giudice Sportivo, nel quantificare la pena, non avesse preso in considerazione le provocazioni a sfondo razziale che il calciatore avversario ha profferito nei confronti dell'Amassoka determinando, in tal modo, la reazione dello stesso.

Tanto premesso, osserva:

- preliminarmente la C.G.F. ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla U.S. Zagarolo in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara.

Nel merito, la C.G.F., quanto alla doglianza relativa alla ammenda ritenuta eccessiva, ritiene equo rideterminare la sanzione in € 800,00. L'episodio, invero, è sicuramente censurabile ma si è comunque prontamente esaurito consentendo la normale prosecuzione della gara.

Quanto alla posizione del calciatore, il proposto appello non può trovare accoglimento in quanto lo stesso si è reso responsabile di un'attività violenta nei confronti di un avversario (pugno al volto), sanzionata correttamente dal Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. b, C.G.S..

Infatti, le eventuali espressioni razziali menzionate nel reclamo non sono documentate. Il calciatore avrebbe dovuto tempestivamente avvertire il Direttore di gara per l'eventuale adozione dei provvedimenti del caso.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Zagarolo di Zagarolo (Roma) in due distinti appelli:

- 1) accoglie parzialmente il ricorso avverso la sanzione dell'ammenda riducendola a €800,00;
- 2) respinge il ricorso avverso la squalifica per 3 gare inflitta al calciatore Amassoka Laurent.

Dispone restituirsi la tassa del ricorso n. 1.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo del ricorso n. 2.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma 9 maggio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete